



Comune di Cabella Ligure
Provincia di Alessandria

Via Martiri della Libertà n.10 – cap. 15060
P.IVA 00442220067 – C.F. 83000730065
Tel. 0143919557 – 014399430
Fax 0143919700

DECRETO DEL SINDACO N. 01 DEL 12/01/2016

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ART. 1 DELLA 6.11.2012, N. 190 CONVERTITO NELLA LEGGE N.190/2012 E ART. 43 DEL D.LGS. N. 33/2013

L'anno duemilasedici, il giorno 12 del mese di gennaio, nel proprio ufficio

IL SINDACO

- Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

- Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

Visti i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

“7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”;

Visto, altresì, il comma 4 dell'articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”*, così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al 31 marzo 2013;

Evidenziato, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

- "a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;*
- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;*
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11."*

Richiamato l'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi del quale all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge di norma le funzioni di Responsabile per la trasparenza;

Dato atto che:

- con decreto sindacale n. 1 del 11.10.2013 e n.2 del 11.10.2013 era stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Segretario comunale Dr. Mauro Ponta;
- a decorrere dal 1.01.2016, titolare della nuova segreteria convenzionata Cassano Spinola, Cabella Ligure, Gavazzana è la Dr.ssa Domenica La Pepa, in forza della convenzione siglata in data 31.12.2015;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;


Visto il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

DECRETA

1. Di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di questo Comune, il Segretario comunale Dr.ssa Domenica La Pepa;
2. Di dare notizia della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione/Responsabile della trasparenza sul sito istituzionale del Comune, mediante la pubblicazione del presente decreto nella Sezione Amministrazione Trasparente;
3. Di comunicare la nomina all'ANAC secondo le indicazioni fornite dall'Autorità

Il Sindaco

Roberta Daglio



Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Via Martin della Libertà n.10 - cap. 15050
RIVA 00442220067 - C.F. 8300730065
Tel. 0143/919557 - 0143/90430

che il presente decreto è stato affisso all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 14 GEN. 2016 al 29 GEN. 2016

Dalla residenza comunale, li 14 GEN. 2016

Il Segretario Comunale
(dott.ssa Domenica La Pepa)



DECRETO DEL SINDACO N. 01 DEL 14 GEN. 2016

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ART. 1 DELLA LEGGE N. 190/2012 E ART. 43 DEL D.LGS. N. 33/2013

Il giorno diciannovesimo del mese di gennaio, nel proprio ufficio

IL SINDACO

La legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente per oggetto "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è stata emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata in Italia con il D.Lgs. n. 231 del 2 agosto 2001, n. 231 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 26 giugno 2012, n. 110.

La suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale.

Il comma 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

"Il responsabile della prevenzione della corruzione, di norma tra i dirigenti amministrativi e ruolo di primo livello, è nominato dal sindaco, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dal sindaco, nel rispetto della diversa e specifica determinazione."

Il presente decreto, in attuazione del comma 7, entro il 31 gennaio 2016, ha nominato come responsabile della prevenzione della corruzione, determinando la trasmissione al Dipartimento di Riva, il sig. [nome], in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, il quale non può essere affidato a soggetti estranei all'amministrazione, a cui compete, in qualità di responsabile, definire procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 8, il personale che opera nei settori particolarmente esposti alla corruzione, in ufficio a rischio di corruzione, individuando, ove possibile, nel personale il cui il comma 11, la suddetta disposizione del presente comma 8, prevede per la selezione e la formazione del dipendente almeno un elemento di integrità, della categoria [categoria], di cui al comma 8.

Essi, altresì, il comma 4 dell'articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 178 in corso "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che differisce il termine di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al 31 marzo 2016.